



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 settembre 2019 n.140

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 11, comma 5, della Legge 31 marzo 2010 n.73 così come modificato dall'articolo 79, comma 1, della Legge 21 dicembre 2017 n.147;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta del 9 settembre 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI PER CAUSA 3) RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE,
RICONVERSIONE PRODUTTIVA, RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA
PREVISTA DALL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE 31 MARZO 2010
N. 73 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto delegato disciplina le modalità concernenti le misure di controllo e la documentazione necessaria al fine di poter accedere alle prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni causa 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della Legge 31 marzo 2010 n.73 così come modificato all'articolo 79, comma 4, della Legge 21 dicembre 2017 n. 147.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:
- a) "riqualificazione": riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa;
 - b) "investimento": qualsiasi tipo di finanziamento volto all'ammodernamento di impianti a nuove tecnologie, all'acquisto di nuovi impianti tecnologicamente più avanzati o a migliorare le competenze professionali del lavoratore.

Art. 3

(Ammissione al finanziamento)

1. L'ammissione all'integrazione salariale per causa 3) avviene su decisione della Commissione Cassa Integrazione Guadagni con delibera approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti, previa analisi del numero delle richieste pervenute e in base allo stanziamento massimo annuale a disposizione. La delibera della Commissione Cassa Integrazione Guadagni viene trasmessa alla Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che sottoscrive unitamente all'azienda interessata il relativo verbale d'accordo come da Allegato A al presente decreto delegato.
2. Lo stanziamento massimo annuale totale è pari ad 1 milione di euro, comprensivo dell'importo relativo ai contributi figurativi.
3. In base al numero di richieste viene data precedenza ai progetti:
 - a) che prevedano percorsi di riqualificazione che aumentino le competenze del lavoratore a beneficio dell'impresa;
 - b) che prevedano almeno il mantenimento della restante forza lavoro aziendale, fermo restando l'obbligo di restituzione di cui all'articolo 7;
 - c) che non abbiano già avuto accesso negli ultimi 3 anni alla Cassa Integrazione Guadagni per causa 3);
 - d) che prevedano un investimento a supporto della riqualificazione, tenuto conto del numero di dipendenti coinvolti, del patrimonio dell'azienda e del suo fatturato.
4. L'importo massimo erogabile per ogni singolo progetto è pari al 15% dell'investimento totale.
5. L'esame da parte della Commissione Cassa Integrazione Guadagni viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al fine di assumere le relative determinazioni, fermo restando il parere del Centro di Formazione Professionale e per le Politiche attive del Lavoro (CFP-UPAL) ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della Legge n. 73/2010 e successive modifiche.

Art. 4

(Requisiti per il finanziamento)

1. Ai fini dell'ammissione all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni per causa 3), si considera finanziabile il progetto, di cui all'articolo 5, che rispetti i seguenti requisiti:
 - a) l'investimento deve essere quantificabile e riconducibile al progetto di riqualificazione;
 - b) l'investimento deve già essere stato realizzato al momento dell'autorizzazione all'erogazione del beneficio;
 - c) nel progetto di riqualificazione non deve essere coinvolto il lavoratore assunto a tempo determinato, o soggetto al periodo di prova, o assunto usufruendo degli incentivi di cui alla Legge n. 71/2014 e successive modifiche;
 - d) la riqualificazione tiene conto degli inquadramenti che saranno acquisiti dai lavoratori, che comunque non potranno essere inferiori al terzo livello.

Art. 5

(Progetto di riqualificazione)

1. Nel progetto di riqualificazione deve essere indicato:
 - a) la descrizione dello stesso con indicazione del responsabile;
 - b) le tempistiche previste per la realizzazione;
 - c) l'ammontare dell'investimento alla base del progetto, il numero di lavoratori coinvolti e il programma di riqualificazione;
 - d) l'eventuale impegno occupazionale da parte dell'impresa;

- e) la definizione dell'inquadramento dei lavoratori coinvolti prima e dopo la riqualificazione;
- f) la certificazione delle competenze acquisite dai lavoratori a seguito della riqualificazione.

Art. 6

(Verifiche e revoca del finanziamento)

1. Il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche attive del Lavoro (CFP-UPAL) deve effettuare verifiche in loco al fine di stabilire la veridicità del progetto di riqualificazione. Il datore di lavoro può farsi assistere da terzi durante le verifiche in loco.
2. Nel caso in cui, a seguito di verifica da parte del CFP-UPAL emerga una realtà diversa da quella rappresentata dal progetto, l'Istituto per la Sicurezza Sociale può disporre la revoca del finanziamento su conforme deliberazione della Commissione Cassa Integrazione Guadagni.

Art. 7

(Restituzione del finanziamento)

1. In caso di licenziamento dei lavoratori riqualificati il finanziamento ricevuto deve essere restituito secondo i seguenti criteri:
 - a) 100% del finanziamento nel caso in cui la procedura di riduzione di personale, ai sensi della Legge 4 maggio 1977 n.23 venga attivata entro un anno dal termine del periodo di riqualificazione;
 - b) 60% del finanziamento nel caso in cui la procedura di riduzione di personale, ai sensi della Legge n. 23/1977, venga attivata entro due anni dal termine del periodo di riqualificazione;
 - c) 40% del finanziamento nel caso in cui la procedura di riduzione di personale, ai sensi della Legge n. 23/1977, venga attivata entro tre anni dal termine del periodo di riqualificazione.
2. Nel caso in cui la procedura di riduzione di personale coinvolga solo una parte dei lavoratori riqualificati, l'impresa deve restituire il finanziamento su base individuale.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.97; sono fatti salvi gli effetti e atti compiuti conformemente allo stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 settembre 2019/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

ALLEGATO A

VERBALE DI ACCORDO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
(Legge 31 marzo 2010 n. 73 art. 14, comma 5)
(Legge 21 dicembre 2017 n. 147 art. 79, comma 4)

Tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale e l'azienda COE SM
rappresentata dal suo legale rappresentante sig.,

premessato che

L'azienda ha presentato richiesta per l'accesso alla riqualificazione professionale;

Detta richiesta è stata accolta dalla Commissione Cassa Integrazione Guadagni nella seduta
del _____, così come specificato con la delibera n. _____

Ciò premesso,

con il presente accordo viene riconosciuto ai dipendenti di cui all'Allegato 1 "Dipendenti Soggetti
Alla Riqualificazione Professionale" un periodo di riqualificazione professionale per un periodo di
mesi _____ a decorrere dal _____ della durata complessiva di ore
(_____/00).

L'azienda _____ si impegna a corrispondere ai dipendenti, nei termini stabiliti dalla
legge, la differenza tra l'importo della Cassa Integrazione Guadagni ed il 100% della retribuzione.

Al termine del periodo di riqualificazione professionale verrà redatto, a cura dell'azienda un
rendiconto sull'utilizzo del trattamento nel quale saranno specificate le ore utilizzate.

Le parti concordano che nel caso in cui l'azienda _____ dovesse ridurre l'organico
attraverso le procedure previste dal Capitolo III della Legge n. 23/1977 e/o per i dipendenti oggetto
della procedura di riqualificazione, la stessa sarà tenuta alla restituzione del beneficio con le
seguenti modalità:

- a) 100% del beneficio se l'ipotesi di cui sopra si dovesse verificare entro un anno dal termine del
periodo di riqualificazione o formazione;
- b) 60% del beneficio se l'ipotesi di cui sopra si dovesse verificare entro due anni dal termine del
periodo di riqualificazione o formazione;
- c) 40% del beneficio se l'ipotesi di cui sopra si dovesse verificare entro tre anni dal termine del
periodo di riqualificazione o formazione.

L'azienda _____ si impegna a non richiedere ulteriore periodo di riqualificazione per
i tre anni successivi alla data del presente accordo.

Il presente verbale di Accordo viene inviato all'ISS, al Centro di Formazione Professionale per
le Politiche Attive del Lavoro (CFP-UPAL) e all'Ufficio Attività di Controllo per le opportune
verifiche.

Letto, approvato e sottoscritto

San Marino, _____ d.F.R.

Direzione ISS

Azienda _____ COE _____

DIPENDENTI SOGGETTI ALLA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

n. dipendenti	Cod. ISS	Nominativo	Posizione anagrafica MANSIONI	Ore	Livello
1					
2					
3					
4					

Si precisa che il Livello è quello corrispondente alla situazione attuale, ovvero quello che dovrà essere acquisito al termine della riqualificazione.

Letto, approvato e sottoscritto

San Marino, _____ d.F.R.

Direzione ISS

Azienda _____ COE _____
